



COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE

1 Camp. 14/Jan

Dipartimento..... Servizio.....
 Assessorato.....
 PROPOSTA di deliberazione N. del

Categoria..... Classe..... Fascicolo.....
 Annotazioni *87*

Estratto delle Deliberazioni di Consiglio Comunale - Delibera N. *3/cons.*

OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingresso. Modifica
dell'art. 42 e del comma 2 dell'art. 55 del Regolamento approvato con delibera Commissariale n°38
del 2008.

L'anno duemila*novi* il giorno ventuno del mese di Gennaio
 nella Casa Comunale, e precisamente nella sala delle adunanze municipali, si è riunito il
 Consiglio Comunale in grado di prima convocazione ed in seduta pubblica
 Premesso che a ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo
 Pretorio del Comune, risulta che dall'appello dei seguenti Consiglieri in carica:

1)	GIACOBBE Pasquale - Sindaco
2)	ANDREOZZI Gennaro
3)	AULITTO Luigi
4)	BUONAIUTO Antonio
5)	CICALE Carmelo
6)	COSSIGA Sandro
7)	COSTIGLIOLA Fabio
8)	D'AMICO Antonio
9)	DE VITO Pietro
10)	DI GENNARO Elena
11)	DI SOMMA Gennaro
12)	FERRO Andrea
13)	FESTA Vittorio
14)	FUMO Francesco
15)	GLORIA Vittorio
16)	IASIELLO Guido

17)	ISMENO Paolo
18)	MADDALUNO Aldo
19)	MAIONE Salvatore
20)	MANZONI Luigi
21)	MORRANDINO Mario
22)	MORRA Carlo
23)	ORIANI Gino
24)	PACILEO Gennaro
25)	PARRELLA Mauro
26)	PERILLO Antonio
27)	POLLICE Tommaso Gennaro
28)	ROCCO Leonardo
29)	SCOTTO DI VETTIMO Raffaele
30)	SIMEOLI Ernesto
31)	TERRACCIANO Procolo

Sono assenti i signori: Fumo-Perillo-Scotto

Presiede la riunione Il Presidente Avv. T.G. Pollice, il quale, constatato che il numero dei
 presenti è legale per l'adunanza in grado di prima convocazione mette in
 discussione l'argomento segnato in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Eduardo Oliva il quale partecipa
 alla stessa ai sensi del comma 4 lett. a) dell'art. 97 T.U.E.L.

Premesso :

che é tra gli indirizzi prioritari dell'Amministrazione il superamento delle problematiche connesse ai mercati sia esse riferite alla funzionalità ed agli adeguamenti strutturali, quanto agli aspetti di carattere amministrativo gestionale;

che secondo quanto innanzi sono state avviate le procedure per la cantierizzazione della struttura del Mercato Ortofrutticolo all'Ingresso finalizzate agli adeguamenti normativi, nonché approvato, con delibera n°38/Commissariale del 31.03.08 "l'Aggiornamento del Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso".

che all'art.6 comma 10 e 11 dello Statuto Comunale approvato con delibera n°5 del 5 marzo 2001 e modificato con delibera n°10 dell'otto marzo 2001 sono prescritte le modalità di esecutività e di pubblicizzazione delle norme regolamentari alla data di entrata in vigore;

che in particolare la Norma Transitoria relativa all'art.55 dell'Aggiornamento del Regolamento del Mercato approvato, per definire tutte le situazioni di fatto esistenti relative a quanti operano nell'esercizio della commercializzazione all'interno della struttura recita:

"Al fine di assicurare la continuità e la operatività delle attività mercatali è istituita apposita Commissione presieduta dal Direttore Generale dell'Ente Gestore, dal Dirigente degli Affari Legali e dal Direttore di Mercato, per la ricognizione dei soggetti fisici e giuridici che esercitano la commercializzazione nella struttura presso i locali e magazzini del Mercato alla entrata in vigore del presente regolamento.

Nella fattispecie detti soggetti entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, pena la cessazione di ogni rapporto di diritto e/o di fatto, sono tenuti a proporre istanza per la definizione ai fini del rilascio della concessione all'esercizio della commercializzazione nella struttura, della propria posizione, dimostrando il possesso dei seguenti requisiti di cui all'art.40:

- i requisiti previsti dall'art.5 del D.Lgs.n°114/98;**
- l'iscrizione al Registro delle Imprese e la C.C.I.A.A. competente;**
- l'assenza, nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui agli art. 42 e art.45 del presente regolamento;**
- l'inesistenza di situazione debitorie pregresse nei confronti dell'Ente per quanto concerne il pagamento di canoni, tariffe ed indennità o nei confronti di altri Enti, salvo la loro definizione nei termini e modalità stabilite dalle competenti amministrazioni;**
- il concreto svolgimento nell'ultimo biennio delle attività nella struttura, in relazione alla continuità, al volume minimo di vendite fatte registrare nel periodo di riferimento, ovvero da riferirsi alle due ultime dichiarazioni IVA;**

I soggetti risultanti individuati dalla Commissione di cui al comma 1 e secondo le modalità del comma 2, in base alle posizioni maturate per requisiti normativi e continuità di rapporto, saranno immessi nella titolarità all'esercizio presso il magazzino e/o il locale del M.O.I., con il formale rilascio di concessione

che dovrà avvenire con la chiusura dei lavori di adeguamento normativo della struttura.

La Commissione entro il termine di sei mesi dall'incarico provvede all'esame ed alla conclusione del mandato ascritto al comma 1 del presente articolo. Le concessioni di cui al comma 1 avranno durata di cinque anni e saranno disciplinate per la parte non prevista dal presente Regolamento, dalle norme contenute nel provvedimento concessorio.

Nei successivi trenta giorni dalla assegnazione delle concessioni ai soggetti di cui al primo comma, l'Ente Gestore è tenuto ad indire le procedure di pubblica evidenza per la concessione dei magazzini e locali residuali.

Nello stesso periodo, l'Ente Gestore provvede parimenti a definire e regolare, con i relativi provvedimenti di organizzazione nei modi di legge, i servizi mercatali individuati all'art.16 che non siano stati assegnati in concessione a terzi ai sensi del primo comma.

In ogni caso l'Ente Gestore valuta che il rilascio della concessione non si ponga in contrasto con il perseguimento del pubblico interesse.

Non sono consentite trasformazione, ed opere interne a magazzini e locali, che possono confliggere con le attività di riordino della gestione ed il perseguimento del pubblico interesse disposte con il presente regolamento e nello specifico con quanto prescritto al presente articolo. Nessun risarcimento ed indennizzo è dovuto nei casi qui contemplati e, parimenti, per il mancato rinnovo come sancito dall'art.43 del presente regolamento."

Che nella fattispecie si ravvisa la necessità di chiarire le modalità di espletamento della pubblicizzazione sia alla cittadinanza del regolamento deliberato, che alle specifiche categorie inquadrate dalla norma transitoria citata (art.55), relative agli imprenditori ed operatori (**soggetti giuridici e fisici**) per i quali l'Amministrazione ha prescritto l'avvio della ricongiunzione, istituendo apposita Commissione, per la tutela e la salvaguardia delle attività preesistenti, degli operatori presenti e dei lavori tutti.

Ritenuto pertanto di rivisitare l'art.55-Norma Transitoria- per maggior certezza del diritto, ed al riguardo integrare il comma 2 in relazione al termine per l'inoltro della domanda da parte dei soggetti identificati dalla norma regolamentare di che trattasi, indirizzando per la definizione delle modalità di pubblicizzazione agli stessi.

Considerato che, tra l'altro, si sono rilevati meri errori materiali nella indicazioni di articoli e di lettere da correggere nello stesso comma 2 dell'art.55 già descritto, e all'art.42.

Ritenuto di provvedere per il rispetto dell'indirizzo dell'Amministrazione, che si é premesso, trasferito nella norma regolamentare sottoposta ad approfondimento (art.55-Norma Transitoria-)

Letti i pareri dei servizi interessati

Si propone:

per tutto quanto in narrativa di modificare:

l'art.42 il comma indicato "n" in comma "m" secondo progressione;

l'art.55 relativamente al comma 2 secondo quanto segue:

"Nella fattispecie i rapporti di diritto e/o di fatto dei magazzini, locali, nonché dei servizi mercatali accessori, si intendono cessati alla entrata in vigore del presente Regolamento salvo nei casi in cui i soggetti giuridici e fisici di cui al comma 1 per la definizione della propria posizione, ai fini del rilascio della concessione all'esercizio della commercializzazione nella struttura, forniscano con le modalità e termini indicati dall'Ente Gestore, che avvierà le procedure nei 90gg. successivi alla entrata in vigore dalla presente modifica , la prova delle seguenti circostanze:

- il possesso di tutti i requisiti di cui all'art.42;
- l'inesistenza alla data di presentazione della domanda nei propri confronti delle cause di decadenza o revoca di cui all'art.45;
- l'inesistenza di situazione debitorie pregresse nei confronti dell'Ente per quanto concerne il pagamento di canoni tariffe ed indennità o nei confronti di altri Enti, salvo la loro definizione nei termini e modalità stabilite dalle competenti amministrazioni;
- il concreto svolgimento, nell'ultimo biennio delle attività mercatali nella struttura di diritto e/o di fatto, in relazione alla continuità, al volume minimo di vendite fatte registrare nel periodo indicato, riferibile all'interessato anche sulla base di quanto disposto dall'art.41."

Dare atto, di guisa che il termine di decorrenza per la presentazione delle domande dei **soggetti giuridici e fisici** che esercitano la commercializzazione secondo l'art.55 è sancito dall'Ente Gestore con le modalità che saranno prescritte nel provvedimento di avvio delle procedure ex legge

L'Assessore ai Mercati

Il Dirigente del servizio
Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso

L'Assessore ai mercati
Dott. Bernardo Maddaluno

Il Presidente, pone in discussione la proposta in oggetto, e preso atto che non vi sono richieste di interventi pone in votazione le modifiche proposte ed approvata anche dalla Commissione per l'esame dei Regolamenti comunali, con verbale del 5.1.2009 relativamente agli art. 42 e del comma 2 dell'art. 55 del Regolamento del M.O.I.

Il Consiglio Comunale con votazione unanime espressa per alzata di mano dai 28 Consiglieri presenti, approva le modifiche approvate dalla Commissione relative agli art. 42 e del comma 2 dell'art. 55 del Regolamento del Mercato ortofrutticolo all'ingrosso.



COMUNE DI POZZUOLI
(*Provincia di Napoli*)
IV DIPARTIMENTO
MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO : Relazione sulla regolarità tecnica della proposta di delibera avente ad oggetto . " Aggiornamento del Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso. Modifica dell' articolo 42 e del comma 2 dell'articolo 55 del Regolamento approvato con delibera commissariale n° 38 del 2008.

Letto il Decreto legislativo 28.8.2000 n° 267 art. 49.


Visti il programma dell'Amministrazione Comunale e gli obiettivi di P.E.G. 2007/2008.

Letto il Regolamento aggiornato del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di cui alla delibera commissariale n° 38 del 2008.

Rilevato che l'atto è regolare sotto l'aspetto dell'esatta descrizione dei fatti e degli atti posti a base della proposta

SI ESPRIME

Il proprio nulla osta in ordine alla regolarità tecnica della proposta in argomento.

Il Dirigente
Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso

Geom. Mario Grieco

Il giorno 5 del mese di Gennaio 2008 alle ore 11,00 si è riunita la Commissione Consiliare Speciale per l'esame dei Regolamenti comunali.

OMISSIS

Alle ore 11,45 negli Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale sono presenti i Signori : Gloria, Buonaiuto, Cossiga, Costigliola, Iasiello, Marrandino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale apre i lavori della Commissione, proponendo l'inversione dei punti posti all'ordine del giorno. Chiedendo il rinvio del punto 1 per l'assenza del Dirigente che dovrebbe relazionare.

La Commissione all'unanimità approva.

Alle ore 12,30 entrano i Consiglieri Morra e Di Somma.

Il Presidente cede la parola al Dirigente del M.O.I. per l'illustrazione delle modifiche apportate all'articolo 42 e al comma 2 dell'art. 55 del regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso.

Il Dirigente evidenzia che la modifica dell'articolo 42 trattasi di mero errore materiale in quanto nella progressione dei commi è saltata la lettera M). Per quanto concerne poi la modifica del 2° comma dell'art. 55, che avvia alla ricognizione di tutte le situazioni di fatto e di diritto per coloro che operano all'interno del M.O.I., necessita di alcune precisazioni di carattere pubblicistico relative a modalità e termini per l'attivazione della ricognizione. In tal senso l'Ente gestore avvia le procedure entro i 90 giorni dall'entrata in vigore della modifica.


La Commissione all'unanimità approva le modifiche proposte al Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso relativamente all'art. 42 e 2° comma dell'art. 55.

OMISSIS


Alle ore 12,50 il Presidente non avendo null'altro da discutere toglie la seduta.

Del che è verbale.

IL PRESIDENTE
Vittorio Gloria



IL SEGRETARIO
Carmine Turano




3/c.c.



Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)

**REGOLAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO
ALL'INGROSSO**



Approvato con delibera della Commissione Straordinaria n°38 del 31 marzo 2008 e modificato agli art. 42 e 55 con delibera di Consiglio Comunale n°3 del 21 gennaio 2009.

REGOLAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO

TITOLO I NORME GENERALI

articolo 1 Definizione del Mercato

Il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso si estende su una superficie complessiva di 44.000 mq. di cui:

- a) Mq. 7.000 circa coperti relativi ai magazzini e locali vendita di prodotti agro-alimentare e ulteriori attività commerciali quali depositi cestami, bar e barberia, oltre agli uffici amministrativi;
- b) Mq. 36.000 circa di parcheggio ed aree di transito.

Il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso sito al Viale dell'Europa Unita n°1 è un servizio pubblico locale a domanda individuale gestito dal Comune di Pozzuoli in via diretta, ovvero in una delle forme previste dalla vigente normativa di legge.

Si compone di una superficie coperta -area A- costituita da ventiquattro magazzini per la vendita dei prodotti agro-alimentari, da due locali adibiti a bar da un locale adibito a servizio barberia, da quattro locali-depositi, e altri tre locali per attività commerciali inerenti le attività di mercato. Nella stessa è allocata la direzione e gli uffici amministrativi.

Un'area B composta da parcheggio per gli operatori e per i trasportatori dei prodotti agro-alimentari che dopo aver effettuato le operazioni di scarico devono sostare nel suddetto spazio.

articolo 2 Tipologia del Mercato

Per le caratteristiche funzionali il locale Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso rientra nella dizione di mercato di transito delle tipologie indicate dalle vigenti tabelle merceologiche per il settore agro-alimentare.

articolo 3 Merci trattate

La denominazione di prodotti agro-alimentari è intesa a tutti i prodotti ortofrutticoli freschi e funghi e ai loro derivati dalla conservazione o trasformazione nel rispetto della vigenti tabelle per la commercializzazione merceologiche dei prodotti agro alimentari.

E' consentito inoltre, la vendita di piante, fiori recisi, sementi e generi affini o di utilizzo per la loro coltivazione.

articolo 4 Divieto di trattare merce non prevista del regolamento

E' vietata introdurre nel mercato, conservare nei magazzini e contrattare, prodotti che non rientrano nelle categorie merceologiche del presente regolamento di mercato.

In casi particolari e per comprovati motivi di igiene pubblica e sanitaria, il Direttore del mercato su indicazione dell'Autorità Sanitaria può vietare l'introduzione, la conservazione e la commercializzazione nel mercato dei prodotti di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

articolo 5 **Funzione del mercato**

Il mercato in un ottica di sviluppo socio-economico del territorio puteolano ed in armonia con la sua peculiarità, svolge la funzione di favorire o di polarizzare l'organizzazione e la distribuzione commerciale dei prodotti agro-alimentare e dei loro derivati di cui all'art 3 su tutto il territorio flegreo isole comprese.

articolo 6 **Gestione del Mercato**

Il Mercato è gestito dal Comune di Pozzuoli, in economia ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della Legge 08.06.90 n°142. La gestione deve essere uniformata a criteri di efficienza e di economicità. I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere la spesa di funzionamento e la manutenzione e potenziamento dell'impianto, pertanto tendenti al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di gestione.

articolo 7 **Entrate del mercato**

Le entrate dell'Ente Gestore sono dati da:

- 1 Canoni per i locali magazzini e locali-deposito dati in concessione nell'area A
- 2 Canoni per i servizi di mercato gestiti direttamente dall'Ente Gestore
- 3 Canoni di concessione a terzi di particolari servizi
- 4 Diritti sulle certificazioni rilasciate dal Direttore del Mercato
- 5 Diritti di accesso nell'area A per i mezzi di trasporto generale
- 6 Diritti per il rilascio della tessera d'accesso nell'area A
- 7 Altre eventuali entrate.

articolo 8 **Bilancio preventivo e conto consuntivo**

L'Ente Gestore, entro il trenta Novembre di ogni anno, forma un bilancio preventivo per il successivo anno, nel quale sono previste in modo analitico le entrate e la spesa.

A tale adempimento provvede il Direttore del Mercato che lo trasmette alla Giunta Comunale, ed al Responsabile del Servizio Finanziario che terrà conto per la definizione delle tariffe ai fini della copertura dei costi di gestione.

Il Direttore del Mercato analogamente predispone un conto consuntivo entro Aprile.

3/c.c.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

articolo 9 Organi del Mercato

Sono organismi del Mercato *di cui* è Ente Gestore il Comune:

- Il Direttore
- Il Vice Direttore (se nominato)
- Il personale (Funzionario e/o Direttore, personale amministrativo, esecutivo ed operaio)
- La Commissione di Mercato (se istituita)

Presta servizio presso la struttura del Mercato con proprio presidio la Polizia Municipale.

Inoltre è presente un servizio di igiene pubblica dell'ASL competente per il territorio.

articolo 10 Nomina del Direttore

Assume la qualifica di Direttore del Mercato il dirigente preposto al Servizio Mercato quale articolazione funzionale dell'assetto organizzativo dell'Ente.

L'Ente Gestore, nella persona del Sindaco conferisce incarico di Direttore del Mercato nelle forme previste dalla normativa vigente tenuto conto prioritariamente della:

- Esperienza nella direzione di Mercati pubblici
- Titolo di studio e specializzazione professionale nelle materie che hanno attinenza con le funzioni di mercato
- Esperienza complessiva nella Direzione di altri Servizi pubblici.

Il Direttore del Mercato sovrintende al regolare andamento e dell'efficacia, ed efficienza, in adempimento degli indirizzi dell'Ente Gestore esplicitate dalla Giunta Comunale.

Qualora per circostanze contenute in apposito deliberato di G.C. si ravvisi la necessità di individuare una figura diversa dal Dirigente e previa verifica dei costi di copertura l'Ente Gestore, nella persona del Sindaco, ha facoltà di nominare un Vice Direttore, tra i dipendenti dell'Ente con qualifica non inferiore a quella di funzionario.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono regolati dall'Ente Gestore.

articolo 11 Funzioni del Direttore del Mercato

Il Direttore del Mercato é responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi alla cui organizzazione deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché alle direttive impartite dall'Ente Gestore.

Egli sovrintende all'impiego del personale e assegna i compiti a ciascun dipendente in base al livello giuridico di inquadramento e alla attitudini professionali.

In caso di assenza o di impedimento, il Direttore viene sostituito dal vice-direttore o da impiegato di concetto più alto in grado della direzione Mercato.

Il Direttore inoltre svolge i seguenti compiti:

- a) fissa i turni e gli orari di lavoro e propone nei confronti del personale provvedimenti disciplinari secondo le norme contenute nel regolamento del personale;
- b) accerta il possesso dei requisiti per l'ammissione alla vendita e agli acquisti in base alla certificazione del presente regolamento di mercato e rilascia le tessere di accesso all'area A e all'area B;
- c) cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- d) vigila affinché non vengano intralciate i rifornimenti del mercato e le altre operazioni ad esse connesse;
- e) autorizza secondo motivate necessità l'introduzione e l'uscita di prodotti oltre orario previsto;
- f) vigila, anche attraverso saltuarie ispezioni affinché le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- g) cura l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari di cui al successivo articolo 32;
- h) provvedere ad ogni ulteriore attività amministrativa e gestionale, compresa la potestà di emanare ordini di servizio, necessari ed utili al buon funzionamento del mercato;
- i) propone all'Ente Gestore provvedimenti che ritiene utili alla gestione del mercato;
- l) partecipa alla commissione di mercato; (se costituita)
- m) applica le sanzioni disciplinari affidate dalla Legge alla Sua competenza, dandone notizia all'Ente Gestore.

Il Direttore può allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di sottostare alla vigente normativa e al presente regolamento o comunque turbano con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato provvedendo se del caso a inoltrare denuncia alle autorità competenti.

articolo 12 **Personale addetto al mercato**

Il Direttore del Mercato per l'esercizio delle sue funzioni si avvale del personale a lui assegnato dall'Ente Gestore per l'espletamento di tutti i servizi di competenza, in relazione alle effettive necessità del Mercato.

Egli programma per l'organizzazione del personale in modo da assicurare, in via continuativa e secondo gli orari di aperture e chiusura del Mercato, la presenza del personale, ricorrendo in circostanze contingenti per necessità ove è richiesto il prolungamento degli orari, al lavoro straordinario nelle modalità contrattuali.

Nella fattispecie, il contratto decentrato di lavoro prevede forme di incentivazione per le prestazioni lavorative, secondo orari, rese da tutto il personale assegnato, debitamente programmate e proposte dal Direttore all'Ente Gestore, fatte salve le circostanze di cui al comma che precede.

articolo13**Nomina e Composizione della Commissione di Mercato**

L'Ente Gestore, per il funzionamento del Mercato, ha facoltà di costituire una Commissione di Mercato, nelle modalità ascritte all'art.96 del D.Lgs. 267/00.

Detto organo è presieduto dal Direttore del Mercato con diritto di voto.

Si compone altresì di:

- un rappresentante del Comune esperto in materie tecniche aventi attinenza con il mercato;
- un rappresentante dei Concessionari;
- un rappresentante delegato dalle maggiori associazione sindacali di categoria;
- un rappresentante dell'unità sanitaria territoriale competente;
- un rappresentante della P.M. (annonaria);
- un rappresentante delle associazioni dei consumatori presente sul territorio.

Alle attività della Commissione di Mercato possono essere sentiti o chiamati a partecipare, senza diritto di voto, altri soggetti interessati alle materie di mercato.

Uno dei dipendenti amministrativi assegnato alla struttura del Mercato, viene nominato quale segretario della Commissione con compito di redigere il verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

articolo14**Funzioni e compiti della Commissione di Mercato**

La commissione é convocata dal Presidente una volta al mese e qualora particolari esigenze ne richiedano la convocazione.

Le riunioni sono valide con la presenza delle maggioranza dei membri in carica compreso il Presidente, in seconda convocazione con la presenza di un quarto dei membri in carica, compreso il Presidente.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri come innanzi espresse.

La commissione esprime il suo parere consultivo in merito a quanto segue:

- a) sui criteri di assegnazione o di riassegnazione nell'ambito dell'area A
- b) sul calendario del mercato
- c) sulle modalità, tempi e orari di svolgimento delle contrattazioni
esprime parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato
- d) propone all'Ente Gestore modifiche e miglioramenti da apportare ai servizi e alle attrezzature del mercato stesso, al fine di assicurare la massima efficienza ed efficacia sia sotto l'aspetto igienico-sanitario che commerciale
- e) proporre all'Ente Gestore iniziative atte a favorire l'ampliamento del raggio di vendita e l'aumento del volume d'affare nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi.

La Commissione dura in carica 5 anni e decade comunque con il decadere degli organi dell'Ente Gestore.

Nella circostanza l'Ente Gestore secondo quanto ascritto all'art.96 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.n°267/00 non proceda alla costituzione dell'organismo della Commissione di Mercato, le funzioni relative sono attribuite alle competenze del servizio nella fattispecie del Direttore del Mercato, secondo il contenuto del successivo art. 107.

In questo caso, il Direttore, nell'espletamento delle attività sente i vari organismi e le categorie interessate, con i crismi della concertazione, al fine della ordinata e funzionale gestione della struttura.

TITOLO III IMPIANTI E SERVIZI DEL MERCATO

articolo 15 Gestione dei servizi del Mercato

L'Ente Gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato, salvo la facoltà di darli in concessione a terzi, favorendo le forme di cooperazione, al fine di realizzare condizioni di economicità della gestione.

Le concessioni dei servizi di mercato saranno regolate, anche per quanto attiene la loro durata, da apposito provvedimento tra l'Ente Gestore ed il concessionario.

Le concessioni sono rinnovabili a discrezione dell'Ente Gestore che terrà conto, all'uopo, della modalità di svolgimento dell'attività commerciale e/o del servizio nel periodo precedente e dei suoi comportamenti all'interno del mercato.

In tal senso i commissionari dei servizi, ed analogamente i concessionari dei magazzini, dei locali, sono fatti obbligo della istruzione e dell'aggiornamento del personale sulle attività, sulle norme di sicurezza, sull'uso di attrezzature, mezzi, nonché dell'efficienza degli stessi.

I concessionari tutti, sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati al mercato e a terzi nella loro attività, secondo quanto sancito dal presente regolamento.

Le concessioni saranno immediatamente revocabili con il venir meno in tutto o in parte dei requisiti e delle attrezzature presenti all'atto dell'ottenimento delle concessioni medesime.

Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto sotto pena di decadenza, salvo che non rientri nelle norme previste dalle vigenti leggi.

articolo 16 Servizi del mercato

L'Ente Gestore dei mercati assicura i seguenti servizi:

- 1) Servizio di facchinaggio, traino e trasporto
- 2) Servizio di pulizia del mercato
- 3) Servizio di giardinaggio
- 4) Servizio di Bar e ristorante
- 5) Servizio di Bar e tabaccheria
- 6) Servizio di Barberia
- 7) Servizio di distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti
- 8) Servizio di posteggio per automezzi
- 9) Servizio di pesatura e verifica del peso
- 10) Servizio di rifornimento contenitori, involucri, buste ed imballaggio
- 11) Servizio di prelievo e smaltimento della raccolta differenziata
- 12) Servizio di statistica e rilevazione prezzi
- 13) Servizio di vigilanza e/o custodia
- 14) Servizio sportello bancario e cassa di mercato
- 15) Ogni altro servizio ausiliario del mercato

L'Ente Gestore, in ogni caso, può organizzare e gestire direttamente ed indirettamente, o autorizzare e/o consentire l'istituzione di qualsiasi servizio che sia utile all'efficiente funzionamento del mercato.

articolo 17
Servizio di facchinaggio traino e trasporto

Le operazioni di facchinaggio, traino e trasporto nell'ambito del Mercato sono svolte direttamente dall'Ente Gestore o date in concessione a terzi con procedura di evidenza pubblica. In quest'ultimo caso l'Ente Gestore stabilisce le modalità le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime che debbono essere possedute dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.

Gli operatori alle vendite possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti esclusivamente nell'ambito dei rispettivi punti vendita, comunicando preventivamente per iscritto alla Direzione del mercato l'elenco del personale da esso adibito alle operazioni di facchinaggio.

Gli operatori sono ritenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente fossero commesse dal personale di cui al comma precedente.

Gli addetti alle operazioni di facchinaggio, anche se dipendenti degli operatori privati, sono tenuti allo svolgimento delle operazioni secondo gli orari e altre prescrizioni impartite dal Direttore del mercato.

Essi, qualora contravvengono a tale disposizione o violino le norme del presente regolamento o, comunque, turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili, in relazione alla gravità delle infrazioni commesse e previa contestazione dell'addebito, delle sanzioni della sospensione dalle operazioni mercatali da cinque a trenta giorni. In caso di reiterazione, la sanzione potrà essere aumentata fino al doppio e in caso di ulteriore violazione sarà obbligatoriamente disposta, da parte del Direttore la revoca della concessione. Durante il periodo di sospensione è impedito l'accesso al mercato per qualsiasi motivo.

Il personale di fatica addetto al servizio deve indossare uniformi eventualmente prescritte dall'Ente Gestore.

E' vietato ai facchini farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera da altre persone.

Il personale del servizio facchinaggio è direttamente responsabile del prodotto affidatogli fino al momento dell'effettiva consegna all'acquirente

articolo 18 **Servizio pulizia del mercato**

I concessionari, assegnatari dei locali e magazzini nel mercato debbono curare l'igiene dei magazzini di loro pertinenza tenendoli costantemente puliti e sgombri da rifiuti. La manipolazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente all'interno dei magazzini. E' fatto obbligo, per gli assegnatari dei magazzini di dotarsi di contenitori per i diversi generi di rifiuti, ovvero della cura dei contenitori a loro assegnati adoperandosi attivamente alla pulizia e decoro della struttura, con la differenziazione dei rifiuti.

In particolare al cessare delle contrattazioni gli spazi antistanti ai magazzini devono essere liberati da ingombri per consentire la completa e rapida pulizia dell'area A.

Il servizio di pulizia, delle aree pubbliche all'interno del mercato e degli uffici della Direzione vengono eseguiti direttamente dall'Ente Gestore o affidato a concessione a terzi secondo le modalità di cui all'art.27.

articolo 19 **Servizio giardinaggio**

All'interno del mercato sussistono aree a verde attrezzate gestite direttamente dall'Ente Gestore o affidato in concessione a terzi con procedura ad evidenza pubblica in base ad apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità le condizioni e i requisiti e le attrezzature minime che devono essere possedute dal concessionario per possedere e conservare la concessione medesima, nonché rispettare gli orari fissati dal regolamento di mercato o qualora indicato dalla Direzione pena la revoca della concessione.

articolo 20 **Servizio Bar e ristorante**

All'interno del mercato è istituito un servizio di bar e ristoro gestito direttamente dall'Ente Gestore o dal medesimo affidato in concessione a terzi con procedura ad evidenza pubblica in base ad apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità le condizioni e i requisiti e le attrezzature minime che devono essere possedute dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.

Il concessionario del servizio bar e ristoro deve rispettare le vigenti norme che regolano tale genere di attività e deve osservare l'orario di vendita fissato dal regolamento di mercato, o qualora indicato dalla Direzione, pena la revoca della concessione, i prezzi massimi di vendita proposti dall'Ente Gestore, nell'ambito della normativa vigente in materia di prezzi amministrati.

articolo 21 **Servizio Bar e Tabaccheria**

All'interno del mercato è istituito un servizio di bar e tabaccheria gestito direttamente dall'Ente Gestore o dal medesimo affidato in concessione a terzi con procedura ad evidenza pubblica in base ad apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità le condizioni e i requisiti e le attrezzature minime che devono essere possedute dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.

Il concessionario del servizio bar e tabaccheria deve rispettare le vigenti norme che regolano tale genere di attività e deve osservare l'orario di vendita fissato dal regolamento di mercato, o qualora indicato dalla Direzione, pena la revoca della concessione, i prezzi massimi di vendita proposti dall'Ente Gestore, nell'ambito della normativa vigente in materia di prezzi amministrati.

articolo22 **Servizio barberia**

All'interno del mercato è istituito un servizio di barberia gestito direttamente dall'Ente Gestore o dal medesimo affidato in concessione a terzi con procedura ad evidenza pubblica in base ad apposita convezione nella quale sono stabilite le modalità le condizioni e i requisiti e le attrezzature minime che devono essere possedute dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio .

Il concessionario del servizio barberia deve rispettare le vigenti norme che regolano tale genere di attività e deve osservare l'orario di lavoro fissato dal regolamento di mercato, o qualora indicato dalla Direzione, pena la revoca della concessione.

articolo23 **Servizio di distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti**

L'Ente Gestore può individuare nella zona **B** dell'ortomercato adibita a area di parcheggio, previo verifica dei requisiti normativi e di compatibilità, gli spazi idonei per la realizzazione di un servizio di distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti con i servizi ad esso annesso da poter gestire direttamente o affidato in concessione a terzi con procedura ad evidenza pubblica in base ad apposita convezione, nella quale sono stabilite le modalità le condizioni e i requisiti e le attrezzature minime che devono essere possedute dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.

Il concessionario del servizio di distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti deve rispettare le vigenti norme che regolano tale genere di attività e deve osservare l'orario di lavoro fissato dal regolamento di mercato o qualora indicato dalla Direzione, pena la revoca della concessione.

articolo24 **Servizio di posteggio per automezzi**

L'area di parcheggio individuate nella zona **B** del Mercato debitamente contrassegnate e delimitate sono utilizzate dai concessionari e dai mezzi di trasporto dopo che hanno effettuato le operazioni di scarico che avvengono sulle apposite banchine posteriori ai magazzini.

I compratori, a loro volta parcheggiano i loro autoveicoli nelle apposite strisce della zona **A**, rispettando la segnaletica sia orizzontale che verticale, ovvero nel parcheggio specificamente individuato nella predetta zona **B**.

Gli agenti di P.M. sono preposti al far rispettare quanto indicato dai comma 1 e 2, salvo ulteriori disposizioni emanata dal Direttore per motivi di funzionalità o di straordinarietà.

L'Ente Gestore non assume alcuna responsabilità in ordine alla custodia dei veicoli, delle merci in essi giacenti, parcheggiati nelle aree mercatali.

Le tariffe sono fissate in sede di definizione annuale dei costi complessivi del servizio come previsto dall'art8 del presente regolamento.

Gli autoveicoli che trasgrediscono o eludono il pagamento d'accesso al parcheggio su rilevazione degli addetti alla riscossione pedaggio, degli agenti di P.M. ovvero dal Direttore del Mercato o suo delegato, sono sanzionati in conformità l'articolo7 del Decreto Legislativo del 18.8.2000 n°267.

Alla chiusura del mercato, i veicoli ancora presenti sono rimossi a cura del servizio comunale di rimozione veicoli e trasportati presso la depositaria comunale.

Il servizio di parcheggio può essere affidato in concessione a terzi con procedura ad evidenza pubblica nel qual caso l'Ente Gestore stabilisce le modalità, le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime che debbono essere posseduti dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima nonché del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.

Il concessionario del servizio di parcheggio veicoli deve osservare l'orario di apertura fissato dal regolamento, le tariffe proposte dall'Ente Gestore, o qualora indicato dalla Direzione, pena la revoca della concessione.

articolo25 **Servizio di pesatura e verifica del peso**

Ogni operatore provvederà, con l'osservanza delle modalità stabilite dalla Legge in materia di distinzione fra peso netto e tara, alla pesatura delle derrate medesime una o più bilance automatiche di sua proprietà installate nel magazzino di vendita.

Ogni compratore deve inoltre controllare i pesi e i colli di tutti i prodotti acquistati prima di ritirare i prodotti stessi dal magazzino del venditore e comunque prima di allontanarsi dal mercato.

Qualora il compratore non abbia controllato o fatto controllare da persona di sua fiducia i pesi e i colli prima di ritirare il prodotto dal magazzino del venditore, si ritengono validi i pesi che risultano dagli atti.

Non verranno presi in considerazione reclami per differenza di peso o per smarrimento di colli dopo che le merci sono uscite dal mercato.

All'interno del mercato é posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso a cura dell'Ente Gestore.

La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulle esattezza della pesatura presso i venditori. La stessa provvede, altresì, ad eseguire tali controlli prima ed all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati. Il Direttore, dopo la verifica, rilascia, su richiesta, una dichiarazione degli accertamenti eseguiti.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- a) Mantenuti puliti secondo le norme sanitarie e in perfetta condizione di funzionamento;
- b) Perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) Ben in vista ai compratori

articolo26**Servizio di rifornimento contenitori, involucri, buste ed imballaggio**

All'interno del mercato è istituito un servizio di vendita di contenitori , involucri buste ed imballaggi secondo le vigenti norme sanitarie e annonarie.

I contenitori gli involucri buste ed imballaggi devono essere rigorosamente nuovi, nel rispetto delle caratteristiche igienico-sanitarie del comma precedente.

Il servizio é gestito direttamente dall'Ente Gestore o dal medesimo affidato in concessione a terzi con procedura ad evidenza pubblica in base ad apposita convezione nella quale sono stabilite le modalità le condizioni e i requisiti e le attrezzature minime che devono essere possedute dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio .

Il concessionario del servizio di rifornimento contenitori, involucri, buste ed imballaggio deve rispettare le vigenti norme che regolano tale genere di attività e deve osservare l'orario di vendita fissato dal regolamento di mercato, o qualora indicato dalla Direzione, pena la revoca della concessione.

articolo27**Servizio di prelievo e smaltimento della raccolta differenziata**

All'interno del mercato è istituito un servizio per il prelievo e lo smaltimento differenziato dei rifiuti.

Il servizio é gestito direttamente dall'Ente Gestore o dal medesimo affidato in concessione a terzi con procedura ad evidenza pubblica in base ad apposita convezione nella quale sono stabilite le modalità, le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime di cui deve essere dotato il concessionario per possedere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio .

L'attività di prelievo e smaltimento della raccolta differenziata deve rispettare le vigenti norme incluse quelle igienico sanitarie che regolano tale genere di attività , e essere svolta rigorosamente nell'orario indicato dalla Direzione, pena la revoca della concessione.

articolo28**Servizio di statistica e rilevazione prezzi**

All'interno del mercato è istituito un servizio di statistica e rilevazione prezzi assicurato dall'Ente Gestore in collaborazione con gli organismi interessati.

Il servizio statistico del mercato assicura, in conformità alle disposizioni del Istituto Centrale di Statistica, la rilevazione di tutti i dati di interesse della gestione del mercato e del sistema statistico nazionale.

In particolare effettua l'accertamento giornaliero della quantità e della provenienza dei prodotti introdotti nel mercato, nonché delle qualità (prima scelta, seconda scelta ecc...) e dei prezzi.

Tutti coloro che operano nel mercato sono tenuti a fornire alla Direzione le informazioni e i dati statistici da questa richiesta.

articolo29 Servizio di vigilanza

Il Servizio di vigilanza nel Mercato é assicurato dagli operatori di P.M. alle dipendenze funzionali del Direttore del Mercato.

Il nucleo di vigilanza assegnato al Mercato Ortofrutticolo dal competente Servizio, pur dipendendo disciplinarmente dal Comando del corpo, è tenuto alla osservanza degli orari di servizio ed alle esecuzioni delle disposizioni stabilite dal Direttore.

In particolare gli operatori di P.M.:

- assicurano nell'area del mercato l'osservanza da parte degli operatori e frequentatori delle norme di legge e di regolamento attinenti al mercato stesso;
- prestano la loro collaborazione al Direttore nello svolgimento dei compiti a lui attribuiti e secondo le disposizioni dal medesimo impartite;
- vigilano sugli accessi ed impediscono l'ingresso a persone non autorizzate;
- regolano la circolazione e la sosta all'interno del mercato;
- impediscono e reprimono qualsiasi atto possa turbare od ostacolare il regolare andamento del mercato, anche sotto il profilo igienico-sanitario;
- prestano assistenza, se richiesta, al personale sanitario di servizio al mercato;
- eseguono controlliannonari, le verifiche relative all'occupazione degli spazi, le modalità di deposito e raccolta rifiuti all'interno dell'area mercatale;

Gli operatori di P.M. addetti al mercato riferiscono contestualmente al Direttore o a chi ne fa le veci ed al Comandante della P.M. per i provvedimenti del caso, le irregolarità riscontrate, le controversie accertate, eventuali reclami ricevuti, ed ogni altro fatto possa influire sul buon andamento e funzionamento dei servizi del mercato, redigendo apposita relazione.

Nel caso di situazioni contingenti e pregiudizievoli per la sicurezza pubblica, il Direttore si avvale anche degli organi di polizia.

La custodia del Mercato, nelle ore di chiusura della struttura, è assicurata dal personale comunale addetto alla vigilanza, o di altro Ente Gestore, che si avvicindi nel caso.

In tal caso il concessionario del servizio di vigilanza e/o custodia deve rispettare le vigenti norme che regolano tale genere di attività, e deve vigilare costantemente la struttura durante le ore di non commercializzazione come indicato dal rispettivo regolamento o indicato dalla Direzione di Mercato, pena la revoca della concessione.

articolo30 Servizio sportello bancario e cassa di mercato

Al fine di agevolare lo svolgimento delle transazioni tra gli operatori del mercato, l'Ente Gestore può istituire una cassa di mercato sulla base di una convenzione con una o più aziende di credito.

La cassa assicura:

- 1) il regolamento dei rapporti tra produttori, grossisti, mandatari e concessionari;
- 2) il regolamento dei pagamenti tra venditori e acquirenti;
- 3) l'esazione dei canoni e dei diritti vari.

Con apposito provvedimento può essere istituito un fondo di garanzia per le operazioni che avvengono per il tramite della cassa.

Il ricorso alla cassa é facoltativo.

L'istituto di credito , assegnatario del servizio di cassa, corrisponderà per l'uso dei locali un apposito canone di concessione stabilito dall'Ente Gestore.

articolo31 **Ogni altro servizio ausiliario del mercato**

Qualora ne necessita, l'Ente Gestore può istituire un nuovo servizio o direttamente o dato in concessione a terzi con procedura ad evidenza pubblica in base ad apposita convezione nella quale sono stabilite le modalità le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime che devono essere possedute dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, sempre nel rispetto di tutte le norme vigenti, che regolano tale tipo di concessione, nonché l'entità del deposito cauzionale, qualora ne necessita, che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.

articolo32 **Vigilanza igienico-sanitaria**

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nella struttura, di accertamento della commerciabilità dei prodotti agro-alimentari ammessi al mercato, nonché di osservanza delle norme sanitarie vigenti impartite dalle autorità competenti, provvede il personale tecnico designato dalla relativa autorità competente per territorio il quale è addetto al controllo:

- a) del mantenimento delle condizioni di igiene del mercato;
- b) della verifica delle caratteristiche e delle condizioni igienico-sanitarie dei magazzini e dello stato di conservazione delle attrezzature, dei prodotti agro-alimentari nel rispetto delle norme vigenti in materia di defogliamento e di imballaggio.

Detto servizio é espletato dagli uffici sanitari previsti dalle vigenti norme statali, regionali e provinciali e, comunque, in collaborazione con l'Ente Gestore che dovrà garantire i locali necessari allo svolgimento delle Sue funzioni.

I controlli igienico-sanitari debbono essere previsti quotidianamente ed effettuati in modo efficace.

I concessionari sono responsabili del rispetto di tutte le norme igienico e sanitarie, nonché del defogliamento ed imballaggio dei prodotti agro-alimentari, intesi come prodotti ortofrutticoli freschi, funghi e loro derivati dalla conservazione o trasformazione degli stessi, posti in vendita nei loro magazzini.

Il Direttore del Mercato é responsabile delle esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

articolo 33 Corrispettivi e tariffe

I proventi di gestione del mercato, costituiti dai corrispettivi dei servizi forniti direttamente dall'Ente Gestore, relativi ai canoni per la concessione dei magazzini e locali dati in fitto, al pedaggio ed a tutti i servizi dati in concessione che procurano introiti alle casse del mercato, sono fissati dall'Ente Gestore in sede di definizione annuale (art.8) in ragione del grado percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale con tariffe e corrispettivi di concessione a parziale ristoro dei costi sostenuti dal Comune per assicurare il funzionamento della struttura e delle attrezzature.

Qualora gli incassi derivati dal 1 comma superino il grado percentuale di copertura totale previsto dal bilancio consuntivo, la somma eccedente sarà attribuita all'esercizio successivo per l'acquisto di beni o per opere di miglioramento dei servizi del mercato.

I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale, le spese degli acquisti di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature, mentre non va calcolata la spesa per gli oneri finanziari dei mutui.

I corrispettivi e le tariffe anzidette sono, a cura del Direttore del mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

La riscossione dei canoni, tariffe e corrispettivi avviene privilegiando i versamenti diretti presso la Tesoreria Comunale o su conto corrente postale intestato al Mercato Ortofrutticolo Ingrosso di Pozzuoli nel rispetto di quanto stabilito nel vigente regolamento di contabilità al quale il Direttore del mercato si uniforma.

Per nessun motivo, possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono restituibili.

Il canone di concessione di ciascun magazzino, dei locali e altri servizi dati in concessione che procurano introiti alle casse del mercato, devono essere pagati mensilmente entro la prima decade del mese. La quietanza di pagamento del canone dovrà essere consegnata alla Direzione del Mercato.

Prima della sottoscrizione o del rinnovo della concessione, l'assegnatario deve provvedere al rilascio di fideiussione bancaria o assicurativa che garantisca all'Ente Gestore una cifra pari a un anno di canone. Detta fideiussione va rinnovata di anno in anno fino al termine della concessione.

Qualora negli anni successivi alla stipula e/o rinnovo della concessione non viene garantita la fideiussione bancaria o assicurativa, la concessione precedentemente stipulata sarà ritenuta revocata.

Sono a carico di ciascun concessionario le spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali e di energia utilizzata per il mantenimento dei magazzini e dei locali con l'obbligo per i medesimi pena la revoca della concessione di chiedere agli uffici competenti (acquedotto, Enel ed altri) l'installazione dei relativi misuratori.

Restano a carico dell'Ente Gestore gli oneri di manutenzione straordinaria di tutti i locali ed impianti generali del mercato e gli interventi derivanti da usura.

articolo34 Orario e calendario

L'orario di mercato e il calendario dei giorni di chiusura vengono stabiliti dall'Ente Gestore nel rispetto delle norme vigenti, delle indicazioni e dei suggerimenti dei rappresentanti di categoria e dei concessionari, sentita la Commissione ove istituita. In tal senso redige entro la fine di ogni anno il calendario delle festività e gli orari.

Allo stato gli orari d'inizio e di termine della contrattazione nonché, delle vendite ai privati consumatori e di chiusura del mercato sono i seguenti:

1)Apertura dei cancelli	ore	3,00	
2)Inizio contrattazione	ore	5,00	
3)Termine contrattazione	ore	11,00	
4)Vendita diretta ai consumatori	ore	11,30	12,30
5)Chiusura mercati	ore	12,30	
6)Chiusura cancelli	ore	13,00	

Il giorno di chiusura settimanale del mercato é stabilito nella domenica.

Nel periodo 1 novembre 31 marzo i predetti orari sono ritardati di un'ora.

Tutti i servizi di mercato sono fruibili esclusivamente negli orari di apertura della struttura.

Con la chiusura dei cancelli é interdetto a chicchessia di entrare nel mercato, salvo speciali deroghe, in circostanze debitamente motivate, autorizzata dal Direttore del Mercato

Il Direttore, in particolare circostanze, o su richiesta della categorie degli operatori, può anticipare o posticipare l'apertura e/o la chiusura del mercato, in rapporto alle effettive esigenze di commercializzazione rappresentate.

Il Mercato osserverà, di norma , la chiusura completa nei seguenti giorni:

- 1 Gennaio
- 6 Gennaio (Epifania)
- Santa Pasqua
- Lunedì dell'Angelo
- 25 Aprile
- 1 Maggio
- 2 Giugno
- 15 Agosto
- 1 Novembre
- 16 Novembre
- 8 Dicembre
- 25 Dicembre
- 26 Dicembre

In deroga al precedente comma, qualora il Direttore, su richiesta delle categorie di operatori, dovesse determinare l'apertura nelle festività sopraelencate e, nei casi di riarticolazione degli orari per sopraggiunte esigenze di cui al comma 6, tutti i maggiori oneri, compresi quelli per impiego di personale dipendente della struttura, sono quantificati dal Direttore e posti a carico dei concessionari per il grado di copertura economico sancito nel bilancio preventivo (art.8 del presente regolamento).

L'Ente Gestore deve dare comunicazione scritta ai servizi interessati almeno tre giorni prima, per eventuali variazioni degli orari delle giornate di apertura e di chiusura del mercato.

articolo 35 **Operatori ammessi al Mercato**

Sono ammessi ed operano nel mercato:

-nella qualità di VENDITORI

- a) i commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e i loro dipendenti e/o appartenenti alla organizzazione aziendale;
- b) i produttori ortofrutticoli singoli o associati;
- c) i consorzi e le cooperative di produttori ortofrutticoli o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
- d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- e) i commissionari o mandatari che abbiano prestato a favore dei loro committenti o mandatari una garanzia anche fideiussoria il cui importo dall'Ente Gestore in relazione delle merci conferite;
- f) gli astatori, limitatamente alle vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica i quali devono operare nel rispetto delle norme in materia (lotti e prezzi).

- nella qualità di COMPRATORI

- a) tutti i soggetti o loro dipendenti delegati, che prestano attività imprenditoriale nel campo del commercio all'ingrosso ed al dettaglio, della somministrazione e della ricettività della conservazione e della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli trattati nel mercato;
- b) altri soggetti quali mense aziendali scolastiche, istituti di beneficenza e religiosi unioni di volontariato organizzatori di manifestazioni autorizzate e similari che utilizzano i prodotti senza fini di lucro con le modalità e nel rispetto delle disposizioni ed orari della Direzione del mercato;
- c) commercianti alla minuta e consumatori privati secondo gli orari stabiliti da apposita ordinanza sindacale ovvero dal presente regolamento.

Possono accedere al mercato concessionari ed operatori di settori con attività collaterali al mercato, ivi compresi i trasportatori per conto terzi, i rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali, degli operatori per attività concernenti il proprio comparto, nonché i gestori dei servizi.

articolo36
Condizione per l'accesso al Mercato

Per l'accesso al Mercato, il Direttore rilascia a tutti gli operatori ammessi, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui al precedente articolo, nonché agli altri esercenti dei servizi di Mercato in concessione, apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, bollato e firmato dallo stesso Direttore. Nel tesserino devono essere indicate:

- a) generalità del titolare nel rispetto delle norme vigenti;
- b) il titolo di ammissione al mercato;
- c) il periodo di validità.

E' altresì consentito l'accesso, con le modalità stabilite dal Direttore del Mercato, ai soci lavoratori ed ai collaboratori familiari, nonché ai dipendenti e coadiutori dei predetti operatori ed esercenti, purché in regola con le norme in materia occupazionale ed assicurativa, da accertarsi a cura della Direzione Mercato sulla base della documentazione esibita unitamente al possesso dei requisiti morali. Per l'accesso al Mercato il Direttore rilascerà un apposito tesserino che gli interessati dovranno richiedere con le modalità di cui al comma precedente.

Per il rilascio del tesserino può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

I tesserini hanno validità di un anno e sono rinnovabili di anno in anno, previo accertamento della permanenza dei requisiti posseduti all'atto del primo rilascio.

E' vietato l'accesso e la permanenza nella zona del mercato all'ingrosso a chi non è munito di tesserino. Il tesserino è strettamente personale e deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo unitamente ad un valido documento d'identità del possessore.

L'uso del tesserino è strettamente personale. I tesserini in possesso di persone diverse dal titolare saranno immediatamente ritirati ed annullati.

L'accesso alla vendita alla minuta, é consentito come stabilito dall'art. 34 e35.

articolo37
**Requisiti sanitari degli operatori
e del personale addetto al mercato**

Tutte le persone che nell'ambito del Mercato compiono operazioni di vendita dei prodotti agro-alimentari, debbono essere in possesso dell'autorizzazione di idoneità sanitaria rilasciata dall'autorità competente.

articolo38

Disciplina operatori e personale da essi dipendenti

I produttori singoli o associati, i consorzi e le cooperative di produttori possono vendere soltanto i prodotti di loro diretta produzione.

I commercianti grossisti possono effettuare la vendita anche per conto terzi ove specificatamente incaricati, con contratto di commissione, dal proprietario della merce.

I concessionari e i mandatari effettuano le vendite per conto terzi previo contratto di commissione o di mandato.

Gli operatori aventi personalità giuridica (società di capitali, consorzi, cooperative, ecc.) agiscono nel mercato tramite l'amministratore cui è conferita, da documento legalmente valido, la rappresentanza sociale. Tale rappresentante non può contestualmente disimpegnare all'interno del mercato le funzioni di dipendente, mandatario, coadiutore, delegato o socio di altri operatori del mercato stesso.

Quando un operatore agisce nel mercato tramite le cooperative ed i concessionari, le responsabilità derivanti dalle operazioni stesse vengono attribuite secondo le vigenti norme civili che regolano il contratto di commissione.

I dipendenti e i coadiutori familiari degli operatori, non aventi la qualifica di concessionario, non possono operare nel mercato per conto degli operatori medesimi, ma solo prestare attività ausiliaria e lavorativa a favore degli stessi.

Tuttavia, in caso di comprovata malattia e necessità, il Direttore del Mercato può autorizzare tali dipendenti o coadiutori ad operare in alternativa e per conto del rispettivo operatore, su richiesta scritta da parte di quest'ultimo. In tal caso il sostituto subentra nella posizione di dare ed avere del titolare e comunque, quest'ultimo, resta responsabile in solido per gli atti compiuti dal sostituto.

articolo39

Concessioni dei magazzini dei locali e dei locali-deposito

Il locale, il magazzino o locale-deposito dato in concessione a ditta individuale deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione e non può essere ceduto ad altri soggetti se non alle condizioni di cui al successivo articolo 41(subentro).

Qualora l'assegnatario sia persona fisica, questi, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare per un massimo di sei mesi nella gestione della concessione dal coniuge, dai figli o da un parente entro il terzo grado o da terza persona aventi i prescritti requisiti soggettivi e mandato di rappresentanza e previa comunicazione ed assenso del Direttore del Mercato. Se la rappresentanza supera complessivamente il quarto della durata della concessione, questa si intende revocata.

Nel caso di concessione a persone giuridiche, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata a persona della società diversa dal legale rappresentante, purché in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge e dal presente regolamento, previa comunicazione ed assenso del Direttore del Mercato.

La sostituzione della gestione della concessione e la coadiuvazione non autorizzata comporta, rispettivamente, la revoca della concessione o la sospensione.

I concessionari, per i rapporti con l'Ente Gestore devono eleggere domicilio, ad ogni effetto di legge presso il rispettivo magazzino, locale o locale-deposito. Gli atti che non possono essere notificati a detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del mercato.

I concessionari debbono consentire, in qualsiasi momento, l'accesso del Direttore e degli altri rappresentanti dell'Ente Gestore nonché degli altri organi pubblici addetti alla vigilanza, affinché possano verificare alla loro presenza o di chi per essi, l'osservanza delle disposizioni contenute nell'atto di concessione, nel presente regolamento o in quello d'igiene e possano fare eseguire lavori e riparazioni ritenuti necessari per la manutenzione dei locali e degli impianti.

I concessionari, sono tenuti a costituire, all'atto del rilascio dalla concessione, idonea cauzione in favore dell'Ente Gestore, a garanzia degli obblighi derivanti dalla medesima. L'importo garantito dovrà essere adeguato all'oggetto della concessione e sarà determinato dal Direttore del Mercato, sentita la Commissione di Mercato se istituita.

Il magazzino, il locale e locale-deposito di ciascun concessionario è contraddistinto, a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della Ditta ed indirizzo, in conformità all'atto di concessione.

L'Ente Gestore si riserva in ogni caso la facoltà di procedere agli spostamenti, trasferimenti e interruzioni che si rendessero necessari per eseguire i dovuti lavori di manutenzione del Mercato.

articolo 40

Criteri per l'assegnazione in concessione dei magazzini dei locali e dei locali-depositi

L'assegnazione in concessione viene effettuata dall'Ente Gestore ad avviso pubblico tenendo presente i seguenti criteri di priorità:

- anzianità di commercio e/o intermediazione all'ingrosso di prodotti agro-alimentari svolta continuamente presso mercati all'ingrosso da uno dei soggetti indicati al primo comma dell'art.35;
- continuità nell'attività valutando ai fini della anzianità, anche successioni d'azienda mortis-causa, i conferimenti di società di ditte individuali le trasformazioni, fusione e scissioni societarie, sempre che le situazioni precedenti non siano state caratterizzate da procedure concorsuali (fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa);
- volume di vendita nell'ultimo biennio per attività di commercio e/o intermediazione all'ingrosso di prodotti agroalimentari non inferiore al minimo registrato all'interno della struttura nel periodo di riferimento da desumersi dalle ultime dichiarazioni IVA;
- risorse strumentali e attrezzature tecniche funzionali all'attività quali depositi, stabilimenti di produzione, depositi autorizzati, mezzi di trasporto, numero di dipendenti;
- stato di importatore abituale;

A parità di punteggio, al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo socio-economico della comunità locale, verrà data precedenza a soggetti singoli o associati, concessionari e mandatari, ai commercianti all'ingrosso che assumono le caratteristiche elencate, con sede e domicilio fiscale nel Comune di Pozzuoli.

In ogni caso l'Ente Gestore valuta che il rilascio della concessione non si ponga in contrasto con il perseguimento di pubblico interesse.

articolo 41

Condizioni per il subentro nella titolarità della concessione

La concessione dei magazzini, dei locali e locali-deposito rilasciata a favore di ditte individuali è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che *mortis causa* al coniuge, ai figli o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, subordinatamente all'autorizzazione dell'Ente Gestore e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti.

Se la ditta individuale, concessionaria di magazzino e/o locale, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale attraverso conferimento della propria azienda, può chiedere il subentro della titolarità della concessione in capo alla nuova società, rivolgendo documentata istanza all'Ente Gestore.

Nei casi in cui la concessione dei magazzini e dei posteggi sia stata rilasciata a favore di società, cooperative, consorzi o associazioni di produttori, gli atti di trasformazione, fusione e scissione, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Ente Gestore del Mercato fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esso alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n° 187 e non abbia documentato il possesso, alla data dell'atto, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

L'Ente Gestore, nei casi contemplati dai comma precedenti, può autorizzare, nei sessanta giorni successivi, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della concessione purché questi:

- 1) risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
- 2) non espleti la stessa attività di commissionario, amministratore, socio, dipendente in altra azienda presente nella struttura;
- 3) si assuma tutte le responsabilità e gli impegni, di ordine fiscale, tributario, finanziario e commerciale, facenti capo al precedente titolare;
- 4) detenga la maggioranza delle quote o azioni e conservi i poteri di amministrazione e di rappresentanza legale.

In caso di scissione di società, qualora non vi sia accordo tra le parti, la priorità sarà garantita alla ditta con le maggiori quote azionarie.

In ogni caso l'Ente Gestore valuta che il subentro non si ponga in contrasto con il perseguimento del pubblico interesse.

articolo42

Assegnazione dei magazzini dei locali dei locali-deposito e loro uso

I magazzini, i locali e locali-deposito vengono assegnati in concessione ai consorzi e cooperative di produttori o di commercianti, ai produttori singoli o associati, ai concessionari e mandatari, ai commercianti all'ingrosso in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n°114/1998 e della iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. o equivalente iscrizione presso le competenti autorità in caso di appartenenza del concorrente ad uno degli stati membri UE. La concessione non può essere rilasciata ai soggetti che si trovino anche in una sola delle seguenti condizioni:

- a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo ovvero la pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) soggezione ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata o proposta una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ovvero ancora per i quali ricorra una delle cause di divieto di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 490/94;
- c) aver riportato una condanna, anche non definitiva, ovvero provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs n° 152 del 13/5/91 o, comunque connotato da finalità di collusione, contiguità o di connivenza con la criminalità organizzata, ovvero per taluno dei delitti di cui agli articoli 416 e 416/bis c.p.
- d) aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- e) aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, estorsione insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- f) aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- g) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto all'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- h) aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
- i) aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- l) aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- m) aver subito condanna per la quale consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32 quater c.p. nel testo vigente per effetto dell'art. 3 Legge 461/93).

L'assenza di una di tali specifiche condizioni deve riguardare: il titolare, in caso di impresa individuale; i soci, se trattasi di S.n.c. o di S.a.s.; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di altro tipo di società (per tutti, nell'accertamento è compreso il direttore tecnico).

I magazzini e i locali, debbono essere usati per la esposizione, commercializzazione ed il deposito dei prodotti agro-alimentari di cui all'art. 3 del presente regolamento, e delle eventuali attrezzature necessarie alla vendita.

Durante le ore di chiusura del mercato è fatto divieto della permanenza nei magazzini e nei locali, salvo provvedimento autorizzativo, rilasciato dal Direttore del mercato, di seguito a motivata richiesta, che impartirà nella fattispecie le disposizioni del caso.

Non é consentito installare nei magazzini e nei locali impianti di qualsiasi natura o portarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore.

Nel caso di recessione contrattuale il concessionario che ha apportato modifiche al magazzino o al locale, dovrà riconsegnare i magazzini e/o il locali come all'atto della stipula del contratto.

Nessun risarcimento e/o indennizzo sarà dovuto per interventi eseguiti nella fase di esercizio.

articolo43 **Durata della concessione**

Le concessioni hanno una durata di cinque anni a scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio.

L'Ente Gestore si riserva la facoltà di disporre il rinnovo delle concessioni, qualora nei sei mesi antecedenti la scadenza i concessionari ne facciano richiesta, sempre che permangono i requisiti presenti all'atto del rilascio della concessione e salvo che non sopravvengono prevalenti ragioni di pubblico interesse che rendano necessaria l'indizione di nuova procedura concorsuale. Nessun risarcimento o indennizzo sarà dovuto in caso di mancato rinnovo della concessione. La mancata richiesta nei termini sopra indicati determinerà l'inapplicabilità del procedimento di rinnovo.

I posti che per qualsiasi causa si rendono vacanti nel periodo della concessione, vengono assegnati attraverso procedura concorsuale ad evidenza pubblica con scadenza pari al periodo residuale di tutte le altre concessioni.

articolo44 **Punti vendita riservati ai produttori diretti**

All'interno del mercato devono esistere punti vendita da riservare ai produttori diretti, che ne abbiano i requisiti a norma di legge.

I punti vendita possono essere richiesti dai produttori diretti, sia giornalmente, settimanalmente, mensilmente o anche annualmente, qualora nel loro fondo agricolo siano coltivati prodotti ortofrutticoli che comprendono l'intero anno solare.

Qualora, non vi siano richieste di utilizzo degli spazi ai produttori diretti, l'Ente Gestore può riservarsi di dare in concessione il 70% dei punti vendita per i produttori diretti, al richiedente nel rispetto dei comma di cui all'art. 40 del presente regolamento con durata annuale e rinnovabile su richiesta dell'interessato.

articolo45 **Termine e revoca dell'assegnazione**

Le assegnazioni dei magazzini e dei locali cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria;

e) per morte dell'assegnatario, salvo il diritto degli eredi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, ai sensi dell'articolo 41 del presente regolamento;

f) per revoca da parte dell'Ente Gestore.

L'assegnazione decade o è revocata dall'Ente Gestore nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del magazzino o del posteggio a terzi ;
- 2) verificarsi di una delle condizioni ostative al rilascio della concessione di cui all'articolo 42 del presente regolamento;
- 3) inattività completa per 30 giorni consecutivi, o per 60 giorni complessivi in un anno, ovvero, assenza ingiustificata dell'assegnatario per più di 60 giorni all'anno, anche non consecutivi;
- 4) a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:
 - A. frode nelle pubbliche forniture;
 - B. contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi;
 - C. frode nell'esercizio del commercio;
 - D. frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti.
- 5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 6) accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito per i magazzini e/o locali;
- 7) utilizzazione da parte dell'assegnatario per scopi diversi da quello per cui il posteggio o il box sono stati assegnati;
- 8) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

La decadenza o revoca è dichiarata dal Direttore del Mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale.

La revoca é dichiarata dall'Ente Gestore, previa contestazione degli addebiti l'interessato salvo ogni altra azione civile e penale.

Cessata o revocata l'assegnazione dei magazzini e dei locali questi debbono essere riconsegnati all'Ente Gestore liberi di persone e cose, entro i quindici giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura dall'Ente Gestore e a spesa dell'assegnatario che é tenuto a rimborsare i danni arrecati al magazzino e/o locali stessi.

articolo 46

Procedimenti disciplinari e amministrativi

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite – tenuto conto della gravità dell'infrazione e della recidività – con le seguenti sanzioni disciplinari ed amministrative:

- 1) Diffida verbale o scritta da parte del Direttore;
- 2) Sospensione dei colpevoli da ogni attività di mercato per la durata massima di tre giorni da parte del Direttore del mercato;
- 3) Sospensione da ogni attività di mercato per la durata massima di tre mesi o con facoltà di aggiungere il pagamento di una sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 1.000,00;
- 4) Revoca della concessione dei magazzini e dei locali nei casi previsti dall'art. 45 del presente regolamento, ovvero in caso di reiterazione plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle infrazioni, anche se di diversa natura.

La reiterazione della condotta infrattiva determina la maggiorazione della sanzione.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono di competenza del Direttore del Mercato.

Si applicano, altresì, nei confronti degli operatori del mercato, ricorrendone i presupposti di legge, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 (da un minimo di € 12,91 ad un massimo di € 516,46), irrogata dal Sindaco, nel rispetto delle modalità procedurali previste dalla legge 24.11.1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.

articolo47
Ordine interno

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) svolgere qualsiasi attività di lavorazione dei prodotti all'esterno dei magazzini;
- c) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- d) introdurre animali;
- e) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni: recare offesa ai frequentatori, provocare liti, ecc.;
- f) esercitare qualsiasi altra attività commerciale non preventivamente autorizzata dalla direzione del Mercato;
- g) gettare sui luoghi di passaggio merci avariate o altro;
- h) ogni atto contrario alla sicurezza ed al buon costume.

I rappresentanti delle organizzazioni economiche e delle categorie dei vari operatori, nonché il personale delle imprese concessionarie di servizi e ogni altra categoria di persone che svolge la propria attività nel mercato a norma del presente regolamento, può affiggere avvisi e comunicazioni di interesse della categoria stessa, anche a carattere sindacale, in appositi albi o bacheche poste a disposizione dall'Ente Gestore.

articolo48
Circolazione dei veicoli

I veicoli intestati ai concessionari o alle rispettive ditte, hanno,libero ingresso nel parcheggio del mercato individuato nell'area B, negli orari di mercato o con modalità previsti dalla direzione.

I veicoli dei compratori sono ammessi all'inizio delle operazioni di vendita di cui all'art.35 del presente regolamento.

La circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico o lo scarico delle merci, sono regolati dal corpo di polizia municipale così come previsto dall'art.35 salvo nuove disposizioni impartite dal Direttore del mercato.

Gli autoveicoli dopo le operazioni di scarico che devono avvenire sulle apposite banchine nell'area posteriore di ogni magazzino, devono allontanarsi dalle medesime per parcheggiarsi nelle aree a loro destinate.

L'uso dei carrelli per il trasporto interno delle merci, in ausilio delle operazioni di facchinaggio deve effettuato da dipendenti dei concessionari o da facchini autorizzati di cui all'art.17 del presente regolamento,che ne hanno i requisiti normativi, così come le apparecchiature.

All'interno del mercato i veicoli devono procedere a passo d'uomo e nel rispetto della segnaletica esistente.

articolo49**Oneri e responsabilità**

I magazzini, i locali e locali-deposito vengono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e gli assegnatari in concessione, così come i concessionari di servizi assumono tutta la responsabilità per guasti e danni arrecati, anche involontariamente, da se stessi o dai loro familiari o dipendenti, alle persone, alla struttura e agli impianti, salvo che gli stessi non dimostrino siano addebitabili al deperimento di uso.

Ciascun concessionario:

- a) osserva le prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e sanità dei posti di lavoro, ivi compresa la elaborazione del prescritto documento di sicurezza e la nomina del responsabile della sicurezza;
- b) osserva le indicazioni e le prescrizioni previste nel piano di autocontrollo della struttura mercatale per le parti comuni di essa e assicura l'applicazione, in proprio, delle funzioni in materia di autocontrollo previste dal D.Lgs. 26 maggio 1997 n°155;
- c) provvede alla pulizia accurata dello spazio di vendita, attrezzature e dello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti, così come previsto dagli articoli n°18 e 25 del presente regolamento;
- d) osserva le disposizioni normative comunitarie statali e regionali in materia sanitaria in ordine alla produzione e commercializzazione di cui al precedente art.32;

L'Ente Gestore, salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, non assume responsabilità di qualsiasi natura in merito ad incidenti di lavoro e danni alle persone o cose, furti, mancanze o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

Gli operatori, i facchini e i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi e dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato, e comunque all'Ente Gestore. A loro carico il Direttore del mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

TITOLO IV**LE NEGOZIAZIONI****articolo50****Vendita dei prodotti**

La commercializzazione dei prodotti di cui al predetto art.3 del presente regolamento avviene nel rispetto delle vigenti norme che regolano: defogliamento, classificazione, calibratura etichettatura e imballaggio.

I titolari dei magazzini sono ritenuti responsabili di tutta la merce depositata nei loro locali e quindi, sanzionabili secondo le vigenti norme, qualora non rispettino quanto stabilito dal I comma.

La vendita dei prodotti agro-alimentari deve avvenire, a peso netto, a numero, a colli. Sugli imballaggi deve essere riportata l'indicazione del loro peso e il luogo della loro provenienza, la categoria, il calibro e quanto altro previsto dalle norme vigenti.

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

In tal caso, all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di dipendenti dell'Ente Gestore o di astatori iscritti nell'apposito albo. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

Quando non si tratta di proprio dipendente, l'Ente Gestore provvede, sentita la Commissione di mercato, se istituita, a stabilire la provvigione spettante all'astatore.

Le vendite non effettuate a mezzo di astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei magazzini o da personale idoneo, alle loro dipendenze e dai produttori diretti autorizzati dal Direttore alla vendita diretta.

A tutto il restante personale di mercato é assolutamente proibito svolgere nel mercato medesimo qualsiasi forma di vendita.

E' proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali sia direttamente che per conto terzi.

Esaurita la contrattazione delle merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, purché la verifica avvenga contestualmente presso il magazzino del venditore.

Se dal controllo l'acquirente, constata che la merce non risulta conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutare di annullare l'acquisto.

Eventuali reclami riguardanti difformità dalla qualità contrattata, o di prezzo non saranno presi in considerazione dalla direzione se non viene immediatamente richiesto l'intervento del Direttore o suo delegato, con la merce ancora in giacenza nel magazzino di appartenenza e con le relative ricevute di compravendita, che riportino le caratteristiche e i prezzi della merce contrattata.

Ai concessionari e ai mandatari del mercato di cui al presente regolamento, spetta una provvigione da concordare tra le parti e che, in ogni caso non può superare il 10% del prezzo di vendita del prodotto.

La provvigione é comprensiva di tutte le spese di mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del magazzino del mercato scarico compreso, fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente alla soglia del magazzino del mercato, escluso lo scarico.

I concessionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita dei prodotti venduti.

I concessionari e i mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuati per conti dei loro committenti.

articolo 51

Certificazione per merci non ammesse alla vendita o deperite

Per le merci invendute e che hanno subito deterioramento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del mercato.

Il Direttore del Mercato, d'intesa con l'organo sanitario, che è l'unica figura giuridica titolare e competente a stabilirne l'idoneità o la non idoneità della merce, eseguito l'accertamento, stabilisce se lo stato del deterioramento sia tale da impedire per gli effetti sanitari, la vendita delle merci stesse.

Il Direttore venuta in possesso della certificazione emessa dal sanitario rilascia al concessionario, qualora ne faccia richiesta, certificazione comprovante l'impedimento della mancata vendita.

Art.52
Merce affidata al mercato per la vendita

Qualora una partita di merce provenga nel mercato come conseguenza di sequestro, ovvero sia destinata ai concessionari o mandatari che non possono procedere alla vendita in quanto assenti per qualsiasi motivo dal mercato, il Direttore del mercato può disporre la vendita tramite un altro concessionario o mandatario di sua scelta.

articolo53
Vendita al dettaglio

La vendita al dettaglio avviene negli orari di cui all'art.34 del presente regolamento.

I concessionari che non rispetteranno quanto sancito dal 1 comma verranno adottati procedimenti disciplinari e amministrativi di cui art. 46 del presente regolamento di mercato.

articolo54
Vendita a distanza

L'Ente Gestore ritiene valida la vendita a distanza, intendendo con tale termine la vendita su descrizione, stipulate su ordine d'acquisto diretto a concessionari del mercato, da acquirenti non presenti nel mercato.

La richiesta d'acquisto deve avvenire via fax o telematica, al fine di dimostrare l'avvenuto ordine d'acquisto, che comunque deve specificare la quantità e la qualità della merce richiesta e la stessa deve essere corrispondente alla fattura emessa dal venditore.

La consegna delle merce avviene da accordo tra le parti e, comunque, specificato nella richiesta di fax o telematica.

Il Direttore del Mercato o suo delegato é svincolato da qualsiasi controversia che potrebbe nascere tra concessionario ed acquirente ovvero, se non conforme a quanto stabilito dal comma 8 art.50 del presente regolamento di mercato.

articolo55
Norma Transitoria

Al fine di assicurare la continuità e la operatività delle attività mercatali è istituita apposita Commissione presieduta dal Direttore Generale dell'Ente Gestore, dal Dirigente degli Affari Legali e dal Direttore di Mercato, per la ricognizione dei soggetti fisici e giuridici che esercitano la commercializzazione nella struttura presso i locali e magazzini del Mercato alla entrata in vigore del presente regolamento.

Nella fattispecie i rapporti di diritto e/o di fatto dei magazzini, locali, nonché dei servizi mercatali accessori, si intendono cessati alla entrata in vigore del presente Regolamento salvo nei casi in cui i soggetti giuridici e fisici di cui al comma 1 per la definizione della propria posizione, ai fini del rilascio della concessione all'esercizio della commercializzazione nella struttura, forniscano con le modalità e termini indicati dall'Ente Gestore, che avvierà le procedure nei 90gg. successivi alla entrata in vigore dalla presente modifica , la prova delle seguenti circostanze:

- il possesso di tutti i requisiti di cui all'art.42;
- l'inesistenza alla data di presentazione della domanda nei propri confronti delle cause di decadenza o revoca di cui all'art.45;

-l'inesistenza di situazione debitorie pregresse nei confronti dell'Ente per quanto concerne il pagamento di canoni tariffe ed indennità o nei confronti di altri Enti, salvo la loro definizione nei termini e modalità stabilite dalle competenti amministrazioni;

- il concreto svolgimento, nell'ultimo biennio delle attività mercatali nella struttura di diritto e/o di fatto, in relazione alla continuità, al volume minimo di vendite fatte registrare nel periodo indicato, riferibile all'interessato anche sulla base di quanto disposto dall'art.41."

I soggetti risultanti individuati dalla Commissione di cui al comma 1 e secondo le modalità del comma 2, in base alle posizioni maturate per requisiti normativi e continuità di rapporto, saranno immessi nella titolarità all'esercizio presso il magazzino e/o il locale del M.O.I., con il formale rilascio di concessione che dovrà avvenire con la chiusura dei lavori di adeguamento normativo della struttura.

La Commissione entro il termine di sei mesi dall'incarico provvede all'esame ed alla conclusione del mandato ascritto al comma 1 del presente articolo.

Le concessioni di cui al comma 1 avranno durata di cinque anni e saranno disciplinate per la parte non prevista dal presente Regolamento, dalle norme contenute nel provvedimento concessorio.

Nei successivi trenta giorni dalla assegnazione delle concessioni ai soggetti di cui al primo comma, l'Ente Gestore è tenuto ad indire le procedure di pubblica evidenza per la concessione dei magazzini e locali residuali.

Nello stesso periodo, l'Ente Gestore provvede parimenti a definire e regolare, con i relativi provvedimenti di organizzazione nei modi di legge, i servizi mercatali individuati all'art.16 che non siano stati assegnati in concessione a terzi ai sensi del primo comma.

In ogni caso l'Ente Gestore valuta che il rilascio della concessione non si ponga in contrasto con il perseguimento del pubblico interesse.

Non sono consentite trasformazione, ed opere interne a magazzini e locali, che possono confliggere con le attività di riordino della gestione ed il perseguimento del pubblico interesse disposte con il presente regolamento e nello specifico con quanto prescritto al presente articolo. Nessun risarcimento ed indennizzo è dovuto nei casi qui contemplati e, parimenti, per il mancato rinnovo come sancito dall'art.43 del presente regolamento

articolo 56

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della avvenuta esecutività della relativa deliberazione di adozione, previa pubblicazione nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Dalla entrata in vigore è abrogata ogni precedente disposizione di regolamento delle attività del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso.

	TITOLO I "NORME GENERALI"	Pag.
Art 1	Definizione del mercato	01
Art 2	Tipologia del mercato	01
Art 3	Merci trattate	01
Art 4	Divieto di trattare merce non prevista nel regolamento	01
Art 5	Funzione del mercato	02
Art 6	Gestione del Mercato	02
Art 7	Entrate del mercato	02
Art 8	Bilancio preventivo e conto consuntivo	02
	TITOLO II "ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO"	Pag.
Art 9	Organi del mercato	03
Art 10	Nomina del direttore	03
Art 11	Funzione del Direttore del Mercato	03
Art 12	Personale addetto al mercato	04
Art 13	Nomina e composizione della Commissione di Mercato	05
Art 14	Funzioni e compiti della Commissione di Mercato	05
	TITOLO III "IMPIANTI E SERVIZI DEL MERCATO"	Pag.
Art 15	Gestione dei servizi del Mercato	07
Art 16	Servizi del Mercato	07
Art 17	Servizio di facchinaggio traino e trasporto	08
Art 18	Servizio di pulizia del Mercato	09
Art 19	Servizio di giardinaggio	09
Art 20	Servizio bar e ristorante	09
Art 21	Servizio bar e tabaccheria	09
Art 22	Servizio barberia	10
Art 23	Servizio di distruzioni dei carburanti e dei lubrificanti	10
Art 24	Servizio di posteggio per automezzi	10
Art 25	Servizio di pesatura e verifica del peso	11
Art 26	Servizio di rifornimento contenitori involucri buste ed imballaggio	12

Art 27	Servizio di prelievo e smaltimento della raccolta differenziata	12
Art 28	Servizio di statistica e rilevazioni prezzi	12
Art 29	Servizio di vigilanza	13
Art 30	Servizio di sportello bancaria e cassa di mercato	13
Art 31	Ogni altro servizio ausiliario del Mercato	14
Art 32	Vigilanza igienico-sanitaria	14
Art 33	Corrispettivi e tariffe	15
Art 34	Orario e calendario	16
Art 35	Operatori ammessi al Mercato	17
Art 36	Condizione per l'accesso al Mercato	18
Art 37	Requisiti sanitari degli operatori e del personale addetto al Mercato	18
Art 38	Disciplina operatori e personale da essi dipendenti	19
Art 39	Concessione dei magazzini dei locali e locali-depositi	19
Art 40	Criteri per l'assegnazione in concessione dei magazzini, locali e loc.depositi	20
Art 41	Condizione per il suenro nella titolarità della concessione	21
Art.42	Carattere dell'assegnazione dei magazzini, locali e locali-depositi	22
Art 43	Durata della concessione	23
Art 44	Punti vendita riservato ai produttori diretti	23
Art 45	Termina e revoca dell'assegnazione	23
Art 46	Procedimento disciplinari e amministrativi	24
Art 47	Ordine interno	25
Art 48	Circolazione dei veicoli	25
Art.49	Oneri e responsabilità	26
	TITOLO IV "LE NEGOZIAZIONI"	Pag.
Art 50	Vendita dei prodotti	26
Art 51	Certificazione per merci non ammesse alla vendita o deperite	27
Art 52	Merce affidata al Mercato per la vendita	28
Art 53	Vendita al dettaglio	28
Art 54	Vendita a distanza	28
Art 55	Norma transitoria	28
Art 56	Disposizione finale	29

Il Presidente dà lettura degli articoli 42 e 55 – comma 2 - così come modificati e li pone in votazione.

Il Consiglio Comunale con votazione unanime espressa peralzata di mano dai 28 Consiglieri presenti approva le modifiche degli art. 42 e del comma 2 dell'art. 55 che a seguito delle succitate modifiche sono così formulati

Art. 42 la lettura n) che indica il relativo comma è sostituita dalla lettera m) secondo l'esatta progressione alfabetica

Art. 55 – comma 2 - Nella fattispecie i rapporti di diritto e/o di fatto dei magazzini, locali, nonché dei servizi mercatali accessori, si intendono cessati alla entrata in vigore del presente Regolamento salvo nei casi in cui i soggetti giuridici e fisici di cui al comma 1 per la definizione della proposta posizione, ai fini del rilascio della concessione all'esercizio della commercializzazione nella struttura, forniscano con le modalità e termini indicati dall'Ente Gestore, che avvierà le procedure nei 99gg. Successivi alla entrata in vigore dalla presente modifica, la prova delle seguenti circostanze:

- il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 42;
- l'inesistenza alla data di presentazione della domanda nei propri confronti delle cause di decadenza o revoca di cui all'art. 45;
- l'inesistenza di situazione debitorie pregresse nei confronti dell'Ente per quanto concerne il pagamento di canoni tariffe ed indennità o nei confronti di altri Enti, salvo la loro definizione nei termini e modalità stabilite dalle competenti amministrazioni;
- il concreto svolgimento, nell'ultimo biennio delle attività mercatali nella struttura di diritto e/o di fatto, in relazione alla continuità, al volume minimo di vendite fatte registrare nel periodo indicato, riferibile all'interessato anche sulla base di quanto disposto dall'art. 41.

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Carlo Morra

IL PRESIDENTE

Avv. T.G. Rollice

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Riccardo Oliva

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **4 FEB. 2009** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, T.U.E.L.)

SEZIONE SEGRETARIA GENERALE

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Dott.ssa Rita Diglio

Addi **4 FEB. 2009**

ESECUTIVITÀ

Costatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L.

SEZIONE SEGRETARIA GENERALE

Il Responsabile del Servizio

Lidia Rita Diglio

6 FEB. 2009

Addi

ASSEGNAZIONE ATTO

Il provvedimento viene assegnato per l'esecuzione al Dirigente, che, per ricevuta sottoscrive a margine:

- Affari Legali
- Bilancio e Programmazione
- Bradisismo e Prot.ne Civile
- Direzione Generale
- Fiscalità Locale
- Gabinetto del Sindaco
- Gestione Beni Patr.li Serv. Cimit.li
- Igiene Urbana e Tutela Ambient.le
- Infrastrutture
- Istr.ne, Cultura, Sport, Tur.mo e Spett.
- Mobilità
- Pianif.ne e Gestione del Terr.rio
- Provveditorato/Economato
- Polizia Municipale
- Protezione Sociale
- Risorse Umane
- Segreteria Generale
- Servizi Produttivi
- Sportello del Cittadino

Il Segretario Generale

Addi **6 FEB. 2009**